

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5307 del 17/10/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies - Italbonifiche S.p.A. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13. Diniego parziale limitatamente alla richiesta di raggruppamento di rifiuti e accoglimento della richiesta di introduzione di un nuovo lotto di miscelazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5553 del 17/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies – Italconiche S.p.A. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13. Diniego parziale limitatamente alla richiesta di raggruppamento di rifiuti e accoglimento della richiesta di introduzione di un nuovo lotto di miscelazione.

La Dirigente

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 *“Norme in materia ambientale”*;
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 *“Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 dispone che:
 - *“il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”*;

Dato atto che con DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 è stata rilasciata a Italconiche S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame, con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147, per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13, riconducibile alle attività IPPC 5.1 lett. b), 5.3 lett. a) e 5.5 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, aggiornata con:

- Determinazione n. DET-AMB-2022-604 del 09.02.2022;
- Determinazione n. DET-AMB-2022-2650 del 25.05.2022, rettificata con Determinazione DET-AMB-2022-2842 del 07.06.2022;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA, presentata da Italconiche S.p.A. attraverso caricamento sul portale IPPC-AIA in data 20.07.2022, acquisita al prot. n. PG/2022/120428 del 20.07.2022, riguardante:

1. introduzione della possibilità di effettuare il raggruppamento di rifiuti pericolosi confezionati in colli, aventi stesso codice EER, ma differenti caratteristiche di pericolo, senza effettuare la miscelazione;

2. definizione di un nuovo lotto di miscelazione, denominato XPORG;

Preso atto della nota dell'08.07.2022, acquisita al PG/2022/113625, con cui la Regione Emilia-Romagna ha comunicato a Italbonifiche S.p.A. e ad Arpae l'esito della Valutazione Ambientale Preliminare (ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/2018) relativa all'istanza di cui trattasi, come di seguito riportato:

"In riferimento alla Vostra nota acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. PG.2022.0582206 del 24/06/2022, è stata esaminata la documentazione presentata contenente le modifiche relative alla modalità di gestione dei rifiuti, raggruppamento dei rifiuti confezionati in colli e definizione di un nuovo lotto di miscelazione presso lo stabilimento produttivo di Italbonifiche a Forlì.

Il progetto riguarda il raggruppamento di rifiuti confezionati in colli aventi lo stesso codice CER ma differenti caratteristiche di pericolo e la definizione di un nuovo lotto di miscelazione.

Il progetto non prevede l'estensione o il potenziamento dell'installazione.

Le modifiche non variano l'applicazione delle soglie progettuali di cui alla legge regionale 4/2018 e non sono assoggettate al D.Lgs. 105/2015.

Il progetto non prevede l'uso di risorse o materie prime né la produzione di emissioni, scarichi, rifiuti o altro né può generare interferenze con aree sensibili.

Il raggruppamento dei rifiuti ha lo scopo di fini di minimizzare il numero delle operazioni di trasporto e senza il contatto fisico tra i rifiuti stessi.

La miscelazione è effettuata allo scopo di realizzare carichi con caratteristiche omogenee da inviare ad impianti di trattamento chimico-fisico-biologico.

Le modifiche progettuali proposte sono volte a semplificare l'iter burocratico pur mantenendo sempre la completa tracciabilità e non si evidenziano particolari criticità ambientali.

Si ritiene, pertanto, che le modifiche proposte rientrino nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9 - bis del D.Lgs. 152/2006 e che le stesse non necessitano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi.

Resta impregiudicata la definizione dei dettagli tecnici delle modifiche presentate e le relative valutazioni specifiche della fase autorizzativa da parte delle autorità competenti."

Tenuto conto che:

- con nota registrata al PG/2022/121032 del 21.07.2022, è stato chiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae di produrre il proprio parere istruttorio inerente alla modifica di cui in oggetto;
- con nota registrata al PG/2022/121020 del 21.07.2022, è stato chiesto agli altri enti in indirizzo di fornire le proprie osservazioni e/o richieste integrazioni relativamente alla documentazione allegata all'istanza;

Vista la nota registrata al PG/2022/135142 del 16.08.2022, con cui il Servizio Territoriale di Arpae:

- relativamente al punto 1 dell'istanza, ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento di quanto proposto;
- relativamente al punto 2, ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di poter completare l'istruttoria;

Tenuto conto che con nota del 22.08.2022, PG/2021/137389, il SAC di questa Agenzia ha inoltrato alla ditta:

- la richiesta di integrazioni documentali, in merito al punto 2;
- il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, relativamente al punto 1, fondato sulle seguenti considerazioni, che costituiscono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza:
 - il Gestore prende a riferimento solo ed esclusivamente la Delibera Dirigenziale della Regione Lombardia n. 1795 del 04/03/2014 che da una verifica più accurata risulta essere stata abrogata dalla Sentenza n. 1569 del 22/06/2018 del TAR Lombardia in quanto deve

intendersi riservato allo Stato il potere di fissare linee guida e criteri tecnici uniformi per l'attività di miscelazione;

- le modalità descritte dalla Delibera della Lombardia, ed in particolare le modalità di compilazione di un unico formulario in cui prevede la possibilità di riportare tutte le caratteristiche di pericolo dei rifiuti raggruppati, e/o allegare una distinta al formulario di tutti i codici EER presenti nel raggruppamento non trova riferimento nel quadro normativo di riferimento nazionale.

Considerato che, con la nota di cui al capoverso precedente, sono stati contestualmente sospesi i tempi del procedimento e sono stati concessi al proponente 30 giorni per adempiere alla richiesta di integrazioni documentali riguardo al punto 2 dell'istanza e per presentare eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, in merito al preavviso di diniego relativo al punto 1;

Vista la nota acquisita al PG/2022/155014 del 22.09.2022 (presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA, avvenuto in data 21.09.2022), con cui la ditta:

- ha inoltrato le proprie osservazioni in merito al preavviso di diniego parziale relativo al punto 1 dell'istanza;
- ha risposto alla richiesta di integrazioni relativamente al punto 2;

Considerato che questa Agenzia, con nota del 23.09.2022, PG/2022/155825, ha comunicato agli enti coinvolti nel procedimento l'avvenuto caricamento sul portale IPCC-AIA, da parte della ditta, delle integrazioni documentali e delle osservazioni in merito al preavviso di diniego e ha richiesto agli stessi enti l'espressione di eventuali controdeduzioni o pareri di competenza entro l'15.02.2022;

Vista la nota del 13.10.2022, acquisita al PG/2022/168138, con cui il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha espresso il proprio parere di competenza in merito alla modifica non sostanziale presentata dal gestore come di seguito riportato:

“[...]”

in riferimento al punto 1) si esprime parere sfavorevole, ribadendo quanto già indicato nella precedente valutazione e precisando che:

- lo Stato non ha emesso linee guida e/o normative di riferimento atte a regolamentare l'attività di raggruppamento, così come era stato definito dalla Delibera Dirigenziale della Regione Lombardia n. 1795 del 04/03/2014 abrogata con Sentenza n. 1569 del 22/06/2018 del Tar Lombardia;*
- in assenza di una disposizione normativa che consenta il passaggio del rifiuto ritirato in D15 e/o R13 ad una operazione di D13 e/o R12, ai fini solo amministrativi e senza di fatto effettuare alcuna attività sul rifiuto la richiesta non può essere accolta;*
- l'operazione D13/R12 è da intendersi finalizzata all'ottenimento di un unico rifiuto omogeneo e con caratteristiche ben definite da destinare ad uno smaltitore finale, attraverso la miscelazione dei relativi rifiuti. Nel caso specifico il Gestore chiede l'operazione D13/R12 per effettuare un raggruppamento di contenitori ai soli fini di emettere un unico documento di trasporto (formulario) senza di fatto svolgere alcuna attività sul rifiuto. Ciò comporta che:*

quanto proposto dal Gestore non trova applicabilità con le indicazioni legislative inerenti la corretta compilazione e tenuta del formulario così come dettato dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal DM 148/98;

l'Autorità Competente può incidere prescrittivamente solo nella gestione dell'impianto e non sulle modalità di compilazioni di documenti legiferati da specifica normativa

il trasporto verrebbe effettuato in condizioni che non rispettano esattamente quanto indicato nel formulario; infatti il codice EER individuato nel formulario e le rispettive classi di pericolo sottintendono che l'interno carico abbia dette caratteristiche ma nel caso specifico le caratteristiche di pericolo indicate nel formulario possono non corrispondere a quelle dei singoli contenitori. In dette condizioni si troverebbe anche il destinatario finale del rifiuto che per identificare le classi di pericolo di ogni contenitore non può utilizzare la relativa documentazione ma visionare ogni singola etichetta.

In riferimento **al punto 2)** si **esprime parere favorevole**, con la necessità di modificare l'atto di AIA come di seguito indicato:

alla prescrizione n. 76 dell'AIA vigente deve essere inserita la sottoindicata tabella:

Codice miscela XPORG - Stato fisico LIQUIDO RIFIUTI PERICOLOSI contenenti sostanze organiche a medio/alto peso molecolare Miscela in deroga – (sostanze organiche)			
Attività autorizzata D13 (serbatoi S3,S4,S5,S6,S8,S9,S10,S1,C,S11) o D9 (serbatoi TS0,TS3,TS6,TS7)			
<u>Prove di miscelazione:</u> tempo di attesa per verificare la miscibilità minimo 2 ore con assunzione di responsabilità del chimico (composti solubili poco reattivi e ben noti)			
Codice EER dei rifiuti in ingresso che compongono la miscela	Caratteristiche chimiche del rifiuto in ingresso	Analisi da effettuare alla miscela	Codice EER della miscela in uscita
070204* - 070501* - 070701* - 090102* - 090105* - 160709* - 180106* - 070401* - 070601* - 090101* - 090104* - 161001*(8) - 180205*	Caratteristiche di pericolo: HP4 - HP5 - HP6 - HP7 - HP8 - HP10 - HP11 - HP13 - HP14 in tutte le sue combinazioni COD < 400.000 ppm Omologa in entrata: certificati analitici annuali	Per ogni lotto: COD, fosforo, ammoniaca, pH, residuo a 105°, tensioattivi Analisi semestrale completa di un campione rappresentativo della miscela	190204*
Destinazione miscela: D9 (finale)/D8-D9 (finale)			
⁽⁸⁾ Il codice EER 161001* può essere inserito nella miscela solo se proveniente dall'industria chimica di base o fine, industria farmaceutica o industria manifatturiera di vario genere.			

La procedura PO 03 rev. 06 del 20/09/22 deve essere ripresentata in quanto è errata la sigla (denominazione) nel nuovo lotto di miscelazione. In particolare è stato inserita la sigla XPNASO anziché la sigla XPORG. Inoltre come indicato nelle prescrizioni di AIA e nella procedura stessa le modifiche devono essere effettuate barrando le parti eliminate **ed evidenziando in grigio le parti aggiunte** (le parti aggiunte sono state scritte in blu). La nuova procedura sarà la rev. 7.

[...];

Tenuto conto che non sono pervenuti ulteriori pareri, entro il termine prescritto, dagli altri enti coinvolti nel procedimento;

Considerato che l'art. 10-bis della L. n. 241/90 dispone che, nei procedimenti su istanza di parte, l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, per permettere al proponente di presentare osservazioni e documenti;

Tenuto conto che, come già evidenziato in precedenza, in data 22.08.2022, PG/2022/137389, è stata inoltrata a Italtbonifiche S.p.A. la comunicazione dei **motivi ostativi all'accoglimento del punto 1** dell'istanza di cui in oggetto, **ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90**;

Considerato che, come evidenziato nel parere espresso dal Servizio Territoriale di Arpa, permangono i motivi ostativi all'accoglimento del punto 1 dell'istanza presentata, in quanto le osservazioni presentate da Italtbonifiche S.r.l. non sono risultate sufficienti a superarli;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, **diniegare l'accoglimento del punto 1** (riguardante l'introduzione della possibilità di effettuare il raggruppamento di rifiuti pericolosi confezionati in colli, aventi stesso codice EER, ma differenti caratteristiche di pericolo, senza effettuare la miscelazione) della modifica non sostanziale di AIA richiesta da Italtbonifiche S.p.A. con istanza

presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 in data 20.07.2022 e acquisita al PG/2022/120428 del 20.07.2022;

Ritenuto invece congruo, alla luce del parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale di Arpae, **accogliere il punto 2** della modifica non sostanziale di AIA, riguardante la definizione di un nuovo lotto di miscelazione, denominato XPORG;

Considerato che, come indicato dal Servizio Territoriale di Arpae nel parere di competenza, risulta necessario richiedere a Italconifiche S.p.A. di ripresentare la procedura PO 03 rev. 06 del 20.09.2022, trasmessa con nota acquisita al PG/2022/155014 del 22.09.2022, in quanto risulta errata la sigla (denominazione) nel nuovo lotto di miscelazione XPORG;

Vista la nota del 24.06.2022, acquisita al PG/2022/105216 del 24.06.2022, con cui Italconifiche S.p.A., in ottemperanza alla prescrizione 5.1 del dispositivo della determina DET-AMB-2022-2650 del 25.05.2022, ha presentato l'aggiornamento della planimetria "Allegato 3A – *Planimetria emissioni in atmosfera*" di cui al paragrafo "A5. - *Planimetrie di riferimento e procedure operative*";

Ritenuto pertanto congruo approvare il seguente documento:

- Allegato 3A – Planimetria delle emissioni in atmosfera – Rev. 8 dell' 23.06.2022;

Vista la nota del 29.06.2022, registrata al PG/2022/107657, con cui questa Agenzia ha approvato la modifica non sostanziale presentata da Italconifiche S.p.A. in data 13.06.2022 e acquisita al PG/2022/97655, riguardante "*ampliamento dell'impianto fotovoltaico esistente dall'attuale potenza di 85,80 kW alla potenza di progetto di 106,62 kW*";

Considerato che, nella nota sopra citata, Arpae ha stabilito che l'aggiornamento dell'Allegato 1 dell'AIA riguardante la variazione della potenza dell'impianto fotovoltaico sarebbe stato attuato in occasione della successiva modifica dell'atto autorizzativo;

Ritenuto pertanto congruo aggiornare il valore relativo alla potenza dell'impianto fotovoltaico nell'Allegato 1 all'AIA vigente, come indicato nella nota di Arpae sopra citata del 29.06.2022, registrata al PG/2022/107657;

Dato atto che, trattandosi di una modifica non sostanziale, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto opportuno, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e dei suoi allegati, vista anche la recente approvazione della determina di riesame dell'AIA, procedere con la stesura aggiornata dell' **Allegato 1** "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*", approvando la "REV.03", in cui:

- viene revisionato il paragrafo "**A5. - Planimetrie di riferimento e procedure operative**" come di seguito riportato:

"[...]"

- *Allegato 3A – Planimetria delle emissioni in atmosfera – Rev.07 del 08/03/22 (il gestore dovrà aggiornare tale planimetria individuando il punto E13; la nuova planimetria sarà la revisione Rev.08) Rev.08 del 23/06/2022*

"[...]"

- *PO 03 rev. 05 del 30/09/2021 - Miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi (il gestore dovrà aggiornare tale procedura con l'inserimento del lotto di miscelazione XPORG; la nuova procedura sarà la rev. 07);*

"[...]"

- nel paragrafo "**C2.3.11. Impianto fotovoltaico**", la potenza dell'impianto fotovoltaico viene modificata come di seguito riportato:

“Sul tetto dell’edificio di via Archimede 3 è presente un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e scambio in rete della potenza nominale ~~84,18~~ **106,62** KW.”;

- nel paragrafo “**D2.9 – Gestione dei rifiuti**”, alla prescrizione n. 76 deve essere aggiunta la seguente tabella:

<i>Codice miscela XPORG - Stato fisico LIQUIDO</i>			
<i>RIFIUTI PERICOLOSI contenenti sostanze organiche a medio/alto peso molecolare</i>			
<i>Miscela in deroga – (sostanze organiche)</i>			
<i>Attività autorizzata D13 (serbatoi S3,S4,S5,S6,S8,S9,S10,S1,C,S11) o D9 (serbatoi TS0,TS3,TS6,TS7)</i>			
<i>Prove di miscelazione: tempo di attesa per verificare la miscibilità minimo 2 ore con assunzione di responsabilità del chimico (composti solubili poco reattivi e ben noti)</i>			
<i>Codice EER dei rifiuti in ingresso che compongono la miscela</i>	<i>Caratteristiche chimiche del rifiuto in ingresso</i>	<i>Analisi da effettuare alla miscela</i>	<i>Codice EER della miscela in uscita</i>
<i>070204* - 070501* - 070701* - 090102* - 090105* - 160709* - 180106* - 070401* - 070601* - 090101* - 090104* - 161001*(⁸) - 180205*</i>	<i>Caratteristiche di pericolo: HP4 - HP5 - HP6 - HP7 - HP8 – HP10 - HP11 - HP13 - HP14 in tutte le sue combinazioni</i> <i>COD < 400.000 ppm</i> <i>Omologa in entrata: certificati analitici annuali</i>	<i>Per ogni lotto: COD, fosforo, ammoniaca, pH, residuo a 105°, tensioattivi</i> <i>Analisi semestrale completa di un campione rappresentativo della miscela</i>	<i>190204*</i>
<i>Destinazione miscela: D9 (finale)/D8-D9 (finale)</i>			
<i>(⁸) Il codice EER 161001* può essere inserito nella miscela solo se proveniente dall’industria chimica di base o fine, industria farmaceutica o industria manifatturiera di vario genere.</i>			

Ritenuto opportuno aggiornare, su indicazione del Servizio Territoriale di Arpa, anche l’ **Allegato 2** “*Elenco codici EER trattati nell’installazione*” all’AIA vifgente, approvando la “REV.03”, in cui vengono introdotte le seguenti modifiche relative ai codici EER inseriti nelle miscele:

070204*	Da inserire in “D9 con miscelazione” (stato fisico L)
090101*	Da inserire in “D13 cisterna” (stato fisico L) Da inserire in “D9 con miscelazione” (stato fisico L)
090102*	Da inserire in “D13 cisterna” (stato fisico L) Da inserire in “D9 con miscelazione” (stato fisico L)
090104*	a inserire in “D13 cisterna” (stato fisico L) Da inserire in “D9 con miscelazione” (stato fisico L)
090105*	a inserire in “D13 cisterna” (stato fisico L) Da inserire in “D9 con miscelazione” (stato fisico L)

Ritenuto conseguentemente necessario, ferma restando la validità e l'efficacia della determinazione DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA, **sostituire integralmente** :

- l' **Allegato 1** "*Le condizioni dell' AIA*", di cui alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, con l'allegato "*Le condizioni dell' AIA - REV.03*" al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
- l' **Allegato 2** "*Elenco codici EER trattati nell'installazione*" di cui alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, con l'allegato "*Elenco codici EER trattati nell'installazione – REV.03*" al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno introdurre, su indicazione del Servizio Territoriale di Arpae, la seguente prescrizione:

il Gestore, entro 30 gg dall'emissione della presente determina, dovrà ripresentare la procedura "*PO 03 rev. 06 – Miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi*" del 20.09.2022, correggendo la sigla (denominazione) del nuovo lotto di miscelazione, che risulta errata; inoltre, come indicato nelle prescrizioni di AIA e nella procedura stessa le modifiche dovranno essere effettuate barrando le parti eliminate **ed evidenziando in grigio le parti aggiunte**; si precisa che il nuovo documento costituirà la settima revisione dell'elaborato e dovrà quindi recare il riferimento "*rev. 07*";

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto a effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a € 250,00;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "*Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)*" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Ing. Michele Maltoni e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **diniegare l'accoglimento**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, **del punto 1** (riguardante l'introduzione della possibilità di effettuare il raggruppamento di rifiuti pericolosi confezionati in colli, aventi stesso codice EER, ma differenti caratteristiche di pericolo, senza effettuare la miscelazione) della modifica non sostanziale di AIA richiesta da Italbonifiche S.p.A. (ai sensi dell' art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06, con nota acquisita al PG/2022/120428 del 20.07.2022, caricata sul portale IPPC regionale in data 20.07.2022) relativamente all'AIA rilasciata con DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 1/13;
2. di **accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, **il punto 2** (riguardante la definizione di un nuovo lotto di miscelazione, denominato XPORG) della medesima domanda di modifica non sostanziale di AIA citata al punto precedente, presentata da Italbonifiche S.p.A. in data 20.07.2022 e acquisita al PG/2022/120428;
3. di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento approva l'aggiornamento:
 - di alcune parti dei § A5., C2.3.11, D2.9 dell'Allegato 1 "*Le condizioni dell' AIA*" alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021, come riportato in dettaglio in premessa;
 - delle specifiche di alcuni codici EER nell'Allegato 2 "*Elenco codici EER trattati nell'installazione*" alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021;
4. di **approvare** i seguenti documenti:
 - Allegato 3A – Planimetria delle emissioni in atmosfera – Rev. 8 dell' 23.06.2022
5. di **sostituire**:
 - l'Allegato 1 "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" di cui alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 Rev.03), inteso quale parte integrante e sostanziale;
 - l'Allegato 2 "*Elenco codici EER trattati nell'installazione*" di cui alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 2 Rev.03), inteso quale parte integrante e sostanziale;
6. di **stabilire** che la ditta è tenuta al rispetto della seguente **prescrizione**:
 - 6.1. il Gestore, entro 30 gg dall'emissione della presente determina, dovrà ripresentare la procedura "*PO 03 rev. 06 – Miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi*" del 20.09.2022, correggendo la sigla (denominazione) del nuovo lotto di miscelazione, che risulta errata; inoltre, come indicato nelle prescrizioni di AIA e nella procedura stessa le modifiche dovranno essere effettuate barrando le parti eliminate **ed evidenziando in grigio le parti aggiunte**; si precisa che il nuovo documento costituirà la settima revisione dell'elaborato e dovrà quindi recare il riferimento "*rev. 07*";

7. di **precisare** che:
- 7.1. rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021;
 - 7.2. la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2021-3791 del 28.07.2021 di riesame dell'AIA;
 - 7.3. il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
8. di **fare salvi**:
- 8.1. i diritti di terzi;
 - 8.2. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - 8.3. gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - 8.4. eventuali modifiche alle normative vigenti;
9. **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
10. di **dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
11. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
12. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché a Italbonifiche S.p.A.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
*Dott.ssa Tamara Mordenti**

* documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.